

(Codice interno: 302675)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 929 del 20 luglio 2015

Nomina del direttore di Veneto lavoro (art. 15 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3).*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Note per la trasparenza:

La presente deliberazione provvede alla nomina del direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro secondo quanto prevede l'art. 15 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997 n. 27.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue:

L'ente regionale Veneto Lavoro istituito dalla legge regionale 16 dicembre 1998 n. 31 e disciplinato, da ultimo, dalla legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, è ente dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.

L'Ente esercita le funzioni e svolge le attività in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi della Giunta regionale, in particolare le funzioni di osservatorio del mercato del lavoro, la gestione, lo sviluppo e la manutenzione del sistema informativo lavoro (SIL) e la realizzazione di progetti di politiche del lavoro affidate dalla Giunta regionale. Il direttore e il collegio dei revisori sono gli organi dell'ente secondo quanto prevede l'art. 14 della legge regionale n. 3 del 2009.

Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ente, la responsabilità della gestione, l'esercizio di tutti i poteri di amministrazione dell'ente in conformità agli obiettivi programmati ed agli indirizzi della Giunta regionale.

Il direttore attualmente in carica cessa dall'incarico in data 9 febbraio 2015. Si rende pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo direttore al fine di garantire il funzionamento dell'ente.

L'art. 15 della citata legge n. 3 prevede che la nomina del direttore di Veneto Lavoro sia di competenza della Giunta regionale, debba avvenire previa pubblicazione di uno specifico avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e in applicazione delle procedure della legge regionale n. 27 del 1997. La stessa norma stabilisce che il direttore abbia i seguenti requisiti: elevata professionalità, documentata competenza nelle problematiche del lavoro ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse pubbliche o private.

In data 17 ottobre 2014 è stato pubblicato nel B.U.R l'avviso n. 34 del 10 ottobre 2014 che ha fissato nell'11 dicembre 2014 il termine per la presentazione delle candidature.

Entro tale data sono pervenute n. 20 candidature che la struttura competente ha esaminato ai fini dell'ammissibilità. Gli esiti di tale istruttoria sono stati approvati con decreto n. 32 del 22 gennaio 2015 del direttore della Sezione Lavoro. N. 8 candidature sono state riconosciute in possesso dei requisiti e, quindi, ammissibili alla nomina di direttore. N. 11 candidature sono sprovviste di uno o più requisiti e, quindi, non ammissibili.

Tra i candidati ammissibili, la Giunta regionale, con il presente provvedimento, nomina direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro il Dott. Tiziano Barone, nato a Verona il 5 maggio 1958.

Entro sessanta giorni dalla nomina, il direttore dovrà proporre il regolamento che disciplina l'organizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento dell'ente, così come richiesto dal più volte citato art. 15.

L'incarico di direttore sarà regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato della durata di tre anni. Gli elementi del contratto e il trattamento economico sono stabiliti all'**allegato "A"** del presente provvedimento "Schema di contratto di lavoro a tempo determinato del direttore di Veneto Lavoro". Il trattamento economico del direttore è a carico del bilancio dell'ente regionale. L'incarico di direttore non è compatibile con cariche elettive, né con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o professionale. La nomina è condizionata alla verifica da parte della Sezione Lavoro dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e/o inconfiribilità, a norma di legge.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visti gli artt. 11, 13 e 15 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3;
- Visto l'avviso pubblico n. 34 del 10.10.2014;
- Visto il decreto dirigenziale n. 32 del 22 gennaio 2015 di approvazione dell'istruttoria sulle candidature presentate per la nomina di direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro;
- **RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta regionale n. 46/INF del 9 dicembre 2014 e, in particolare, il seguente parere dell'Avvocatura regionale "Certa è la circostanza che fin tanto non vi sarà una dichiarazione di accertamento della nullità della nomina non vi potrà essere alcuna applicazione di sanzioni interdittive in capo a chi ha effettuato la nomina medesima sicché la scrivente Avvocatura conferma il parere, reso con nota prot. n. 459959 del 31 ottobre 2014, ove si rileva che la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione prot. n. 415575 del 6 ottobre 2014 non costituisce declaratoria di nullità della nomina di cui alla DGR n. 117/2014, con conseguente immediata applicazione di sanzioni, sicché allo stato attuale non vi è l'inibizione della Giunta regionale a conferire incarichi;
- Visto l'art. 2 co. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;
2. di nominare direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro il dott. Tiziano Barone, nato a Verona il 5 maggio 1958 con decorrenza dal giorno della sottoscrizione del contratto per la durata di tre anni;
3. di approvare lo schema di contratto che regolerà il predetto incarico, **Allegato "A"** al presente provvedimento;
4. di condizionare l'efficacia della suddetta nomina alla verifica, da parte della sezione Lavoro, dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

	REGIONE DEL VENETO	
giunta regionale – 10 ^a legislatura		
ALLEGATO A Dgr n.	del	pag. 1/3

**SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
DEL DIRETTORE DELL'ENTE VENETO LAVORO**

Con la presente scrittura privata, che viene redatta in duplice originale, tra:

- la Regione del Veneto, rappresentata da _____, a ciò autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____;

e

- il Signor _____ (C.F. _____) nato a _____ il _____ e residente a _____, in via _____;

si conviene e si stipula quanto segue;

Art. 1

In applicazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3, con il presente contratto, di diritto privato ed a tempo determinato, si disciplina il regime giuridico ed economico per l'esercizio delle funzioni di Direttore dell'Ente Veneto Lavoro e Rappresentante legale dello stesso da parte del Signor _____, che accetta.

Art. 2

La sede di lavoro è Mestre, salvo diversa localizzazione disposta dalla Giunta Regionale.
Il Signor _____ si impegna a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Regione del Veneto le funzioni di Direttore dell'Ente.
In particolare il Signor _____, in qualità di Direttore dell'Ente si impegna a svolgere le funzioni di cui all'art. 15 – comma 5 – della L.R. n. 3 del 13.03.2009, in conformità agli obiettivi programmati ed agli indirizzi della Giunta della Regione Veneto.
Al Direttore è altresì attribuita la facoltà di sottoscrizione dei contratti di lavoro del personale dell'Ente, nei limiti della dotazione organica da lui stesso proposta ed approvata dalla Giunta Regionale.
Al Direttore spetta altresì la facoltà di stipula con esperti di contratti di diritto privato a tempo determinato, rinnovabili per l'espletamento di particolari attività progettuali di ricerca e di studio, e la sottoscrizione di convenzioni con società, enti qualificati e Università in base a quanto stabilito dall'art. 19 – comma 3 – della L.R. n. 3 del 13.03.2009.

Art. 3

Il presente contratto decorre dal giorno di sottoscrizione dello stesso con durata di anni 3 (tre).
Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 3/2009, il contratto può essere risolto anticipatamente, con deliberazione della Giunta regionale che revoca l'incarico di direttore, quando sussistano i seguenti motivi:

- a) sopravvenute cause di incompatibilità;
- b) gravi violazioni di norme di legge;
- c) persistenti inadempienze inerenti gli indirizzi regionali;

ALLEGATO A Dgr n.	del	pag. 2/3	
--------------------------	------------	----------	--

- d) gravi e persistenti irregolarità nella gestione, tali da compromettere la funzionalità dell'ente;
- e) mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 della LR 3/2009, previa diffida della Giunta regionale.

Art. 4

La retribuzione annua è fissata complessivamente in Euro 120.000,00. annui lordi di oneri e ritenute di legge, per 13 mensilità.
La retribuzione può essere elevata di un ulteriore 10 % massimo per anno, secondo l'esito della valutazione.
In caso di trasferte per esigenze di servizio è dovuto un trattamento commisurato a quello previsto per le missioni e le trasferte dei Dirigenti appartenenti al ruolo della Regione.

Art. 5

La retribuzione, il trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza, viene assicurato dall'Ente Veneto Lavoro nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Art. 6

Le parti convengono che nei casi di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo intervenuto (compresi anche la decadenza, la revoca, la risoluzione del contratto – anche se intervenuta nelle ipotesi previste dal precedente articolo 3) ovvero in caso di mancata conferma, nulla sia dovuto a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 7

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, le ferie ed il riposo settimanale, si applicano le condizioni previste per i dipendenti della Regione Veneto appartenenti alla qualifica dirigenziale.

Art. 8

Nel caso di interruzione continuativa del servizio per malattia od infortunio non dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al prestatore di lavoro l'incarico per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi, durante il quale corrisponderà al medesimo l'intera retribuzione.

Allo scadere dei termini indicati, ove perduri lo stato di malattia od infortunio, la Regione provvederà al riconoscimento del 50% della retribuzione fino ad un massimo di ulteriori sei mesi, decorsi i quali, potrà rescindere il rapporto di lavoro.

Nel caso, invece, di malattia od infortunio dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al prestatore di lavoro l'incarico, corrispondendogli l'intera retribuzione, fino ad accertata guarigione, o fino a quando sia stata accertata un'invalità permanente totale o parziale, che sia tale da non far riprendere le normali attribuzioni.

In ogni caso, il periodo di conservazione dell'incarico e di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto.

Art. 9

Il Signor _____, si impegna a rispettare quanto previsto dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, in particolare non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano od abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni od attività inerenti all'Ufficio.

ALLEGATO A Dgr n.	del	pag. 3/3	
--------------------------	------------	----------	--

Art. 10

Il prestatore di lavoro dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non avere in essere altri rapporti di lavoro con altre Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconfiribilità/incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 “ Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 190/2012 “.
- la veridicità del curriculum presentato per il conferimento dell’incarico.

Il verificarsi di una delle suddette condizioni ovvero la non veridicità del curriculum presentato costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell’art. 3 del presente contratto.

Art. 11

Il Sig. _____, fermo restando l’impegno esclusivo di cui all’art. 2, può assumere incarichi occasionali o temporanei nei soli casi previsti dall’ordinamento e non in contrasto con l’attività di servizio e il buon funzionamento dell’Ente”.

Art. 12

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di lavoro a tempo determinato, si rinvia alle norme del Codice Civile, al D.lgs n. 368/2001, alla Legge Regionale n. 3 del 13.03.2009, ed in via residuale, alla legislazione regionale ed al C.C.N.L. del personale dirigenziale del comparto “Regioni ed Autonomie Locali”.

Art. 13

Il Foro competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Venezia.

Art. 14

Il presente contratto è esente da imposta di bollo (D.P.R. n. 642/72 Tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. n. 131/86 Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Venezia, li _____

Per la Regione del Veneto

Il contraente